

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. Oggetto e ambito di operatività

Le presenti norme contrattuali regolano i rapporti in essere tra: il FORNITORE, soggetto a cui viene inviato l'ordine, e la FORGIATURA MORANDINI SRL, di seguito denominata FM. Esse costituiscono parte integrante di tutti i suoi contratti perfezionati con accettazione di suoi ordini. Delle presenti condizioni fanno parte integrante le premesse e le definizioni.

Nel seguito delle presenti condizioni generali, in caso di riferimento congiunto, la FM ed il FORNITORE saranno denominati "PARTI" e singolarmente "PARTE".

2. Prezzo e pagamenti

Il prezzo che ha validità per FM è, solo ed esclusivamente, quello indicato nel suo ordine, accettato dal FORNITORE.

Il prezzo indicato in ordine è da intendersi fisso ed irrevocabile, oltretutto non soggetto a revisione.

Il pagamento del prezzo, in assenza di diverso accordo scritto, sarà pagato secondo le modalità stabilite nell'ordine accettato dal FORNITORE. La presenza di diritti di pagamento, anche non accertati, a seguito di contenzioso definito, consentirà a FM la possibilità di trattenere pagamenti o ad effettuare conguagli.

L'inadempimento all'obbligo di pagamento del prezzo, come pattuito nell'ordine accettato, produrrà, a favore del FORNITORE, il diritto di richiedere solo gli interessi legali sulle somme dovute. È in ogni caso consentito alla FM un ritardo nei pagamenti che può arrivare fino alla sospensione degli stessi, basato sull'insorgenza di problemi della fornitura.

L'inadempimento nell'obbligo di pagamento del prezzo, anche solo parziale, da parte di FM, non produrrà la risoluzione del contratto. Ciò non avverrà neanche in caso di fatti che dovessero coinvolgere FM andando ad inficiare le sue possibilità di pagamento.

Ove ciò accadesse, la merce in lavorazione o ancora in attesa di essere consegnata sarà oggetto di nuova pattuizione.

I pagamenti scadenti nei mesi di agosto e dicembre saranno prorogati al 15 dei mesi immediatamente successivi.

3. Perfezionamento del contratto, qualità della fornitura

- a) FM richiede la fornitura di merce contrattuale mediante l'invio dell'ordine dettagliato, ove applicabile, l'acquisto di prodotti, apparecchiature, impianti e servizi sarà valutato anche in base all'impatto della fornitura sulla prestazione energetica, sugli aspetti ambientali e sui rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
- b) Il FORNITORE accetta lo stesso attraverso la sottoscrizione per accettazione dello stesso documento re-inviato per iscritto, anche via fax o attraverso supporto telematico.
- c) Il rapporto si perfezionerà, solo ed esclusivamente, a seguito della ricezione da parte della FM dell'accettazione scritta, anche tramite invio telematico. Non sarà necessario alcun ulteriore atto, in quanto tale conferma si riterrà valida e d'accettata nel momento della sua ricezione.
- d) La conclusione del CONTRATTO annulla e sostituisce ogni precedente accordo tra le PARTI avente lo stesso oggetto contrattuale.
- e) Con il perfezionamento del CONTRATTO il FORNITORE accetta di effettuare la fornitura alla FM con le modalità tecniche richieste dalla stessa nell'ordine.
- f) Il FORNITORE presta sin d'ora ogni più ampio assenso anche in relazione al trattamento dei propri dati contenuti nella documentazione relativa al contratto.
- g) FM non consente né autorizza il FORNITORE di eseguire anche solo una parte della propria prestazione, tramite subappalti, a terze ditte.

4. Divieto di cessione del contratto e dei crediti dallo stesso nascenti

- a) Il FORNITORE non può cedere il credito derivante dal contratto a terzi senza il preventivo assenso della FM.
- b) Ai fini di quanto disposto dal presente articolo sarà considerato terzo, rispetto al FORNITORE cedente, qualsiasi società controllante il contraente cedente, o da quest'ultimo controllata, come pure qualsiasi società che, unitamente al contraente cedente, si trovi sotto il controllo di una medesima altra società.
- c) Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1260 C.C., secondo comma, e salvo preventiva espressa autorizzazione di FM, rimane quindi esclusa la cedibilità a terzi dei crediti, anche risarcitori, derivanti dall'esecuzione dell'ordine, assumendo il FORNITORE specifica responsabilità nei confronti della FM.

5. Completezza dell'ordine e validità delle presenti condizioni

- a) L'ordine di FM si considera esaustivo e completo ed il rapporto si perfezionerà, senza possibilità di modifica unilaterale, a seguito della ricezione, da parte della stessa, della conferma scritta di accettazione da parte del FORNITORE.
- b) Le presenti condizioni generali di acquisto trovano applicazione per ogni ordine inviato avente ad oggetto singole forniture o, anche avente ad oggetto una pluralità di rapporti con il FORNITORE.
Sarà affetta da nullità insanabile ogni e qualsiasi condizione diversa dalle presenti condizioni, anche se concordata verbalmente con soggetti riferibili a FM, salvo espressa accettazione scritta della stessa, con firma del suo legale rappresentante.

6. Riservatezza

- Durante il periodo di durata del rapporto tra le PARTI e per i 2 (due) anni successivi alla scadenza e/o anticipata risoluzione per qualsiasi motivo dello stesso, ciascuna PARTE si impegna a non divulgare informazioni relative alla fornitura, se non con espresso consenso dell'altra, salvo i dati, le informazioni e le notizie che, per loro natura, devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire, o perfezionare, gli adempimenti connessi ai servizi oggetto della stessa.
- È in ogni caso facoltà di FM menzionare il FORNITORE, l'area merceologica e territoriale in cui lo stesso opera, nella pubblicità e/o a fini promozionali.
- Il FORNITORE potrà rendere noto a terzi che la fornitura è richiesta da FM, mantenendo però riservati i particolari tecnici, economici e commerciali relativi alla stessa.
- Sono considerati confidenziali, e quindi protetti da riservatezza, tutti i disegni ed i documenti tecnici o qualsiasi altra informazione tecnica che durante la fornitura venga rivelata da una parte all'altra e, pertanto, l'unico utilizzo consentito è quello oggetto della fornitura e resteranno di proprietà del soggetto contrattuale che li ha messi a disposizione.
Conseguentemente, la documentazione tecnica e le tavole utilizzate non potranno, in alcun modo, essere riprodotte; le informazioni tecniche, le quali per consentire l'effettuazione della fornitura venissero condivise, non potranno trovare alcun uso o utilizzo ulteriore in assenza di espresso consenso confermato per iscritto.

7. Comunicazioni

- Tutte le comunicazioni fra le PARTI inerenti alla fornitura devono essere trasmesse per iscritto.
In particolare il FORNITORE deve effettuare le comunicazioni a:
FORGIATURA MORANDINI SRL, via dell'industria 5, 25040 Cividate Camuno (BS).
- Il FORNITORE dovrà comunicare tempestivamente alla FM ogni variazione dell'indirizzo, compreso quello di posta elettronica, dichiarato alla data di perfezionamento del contratto.

8. Termini di consegna e penali

- Per i termini di consegna si fa riferimento a quelli previsti da INCOTERMS in vigore al momento della stipulazione del contratto.
- Il ritardo, in caso di superamento del termine di 3 giorni o in base all'ordine, la normale tollerabilità dello stesso farà sorgere per la FM, il diritto all'annullamento, risoluzione del contratto o alla riduzione dell'ordine, oltre al parallelo obbligo risarcitorio e una penale, pari al 5% del valore dell'ordine stesso, in capo al FORNITORE. Il termine di consegna, previo accordo delle parti, si intende prolungato solo in caso di misure che si riferiscono a vertenze contrattuali (ad es. scioperi o serrate) e in caso di impedimenti indipendenti dalla volontà di FM. È dovere del FORNITORE a conoscenza anticipata di impedimenti, da parte sua, alla consegna della merce, di notiziare in tal senso la FM con indicazione del nuovo termine di consegna della stessa, solo in caso di autorizzazione scritta in tal senso di quest'ultima.
- Nel caso in cui la FM rilevasse dei danneggiamenti nella fornitura al momento della consegna, la stessa si impegna a non procedere con lo scarico e a notiziare immediatamente il FORNITORE del problema, al fine di concordare il migliore intervento con minimizzazione dei danni, sempre che non intenda risolvere il contratto per inadempimento vista l'entità e tipologia dei danni.

9. Collaudo. Eccezione per materie prime

La merce fornita dovrà necessariamente essere collaudata dalla FM al momento dell'arrivo in stabilimento. In caso di collaudo negativo, la merce verrà rifiutata con restituzione della stessa al FORNITORE e obbligo risarcitorio in capo a quest'ultimo.
A questa regola fa eccezione la fornitura delle materie prime che saranno collaudate al momento dell'utilizzo, comunque entro il termine massimo di tre anni dalla consegna.

10. Proprietà esclusiva delle attrezzature

Ogni attrezzatura utilizzata o realizzata per eseguire correttamente la fornitura rimarrà di esclusiva proprietà del FORNITORE.

11. Dual Use

Ai sensi e per gli effetti di tutta la normativa in tema di "dual use" delle forniture la Forgiatura Morandini espressamente dichiara che la merce oggetto dell'ordine ha un uso esclusivamente civile.
Solo nel caso in cui venisse richiesta una fornitura di beni sottoposti alla normativa di "dual use" la FM azionerà, solo se onerata, il procedimento autorizzativo avanti alla competente autorità preposta, a spese e costi sostenuti da chi sarà tenuto ex legge.

12. Termini di decadenza per la denuncia dei vizi ed estensione della garanzia per la fornitura di materia prima

- Il termine di decadenza per la denuncia dei vizi della fornitura è previsto dalla normativa di settore e dal Codice Civile italiano. A questa regola fa eccezione il caso di fornitura di materie prime, visto i tempi di stoccaggio delle stesse. In questo caso la garanzia prestata dal fornitore è di tre anni dalla consegna presso lo stabilimento delle stesse.
- La comunicazione conterrà una descrizione del vizio.
- Il FORNITORE sarà responsabile anche per i vizi imputabili al materiale fornito.
- Le PARTI dovranno, prioritariamente, tentare di concordare possibili soluzioni.

13. Obblighi e Responsabilità

- a) Il FORNITORE ha l'obbligo di gestire l'ordine con un sistema di garanzia qualità conforme ad ISO 9001:2008. La certificazione è da allegare tassativamente alla merce. Il FORNITORE inoltre deve, oltre alla merce, consegnare alla FM un adeguato progetto tecnico con adeguata indicazione del materiale e esaustive norme tecniche di fornitura, assumendosi ogni responsabilità in caso di inadeguatezze relative agli stessi.
- b) FM risponde della conformità delle proprie richieste a quanto indicato nell'ordine ed a quanto previsto nelle presenti norme generali di acquisto.
- c) Il FORNITORE garantisce che le sue forniture e le sue indicazioni progettuali non violano altrui diritti d'autore di invenzione, o brevetti di altri soggetti assumendosi, se del caso, ogni responsabilità con manleva a prima richiesta della FM.
- d) L'esautività dell'ordine accettato esclude le richieste contrattuali o legali non espressamente indicate.

14. Forza Maggiore

- a) La FM non sarà responsabile per qualsiasi inadempienza dovuta a cause di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa estranea alla propria attività.
 - Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non esaustiva:
 - leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto;
 - provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla FM in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico;
 - scioperi a carattere nazionale e/o di categoria e/o altri eventi, comunque, indipendenti dalla volontà delle PARTI.
- b) Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una PARTE, come sopra detto, tale PARTE ne darà comunicazione all'altra entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'evento, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore.

15. Privacy

- a) FM si impegna a trattare i dati personali dell'altra PARTE e quelli, comunque, acquisiti in esecuzione della collaborazione nel rispetto del D.Lgs.196/2003.
- b) FM si assume la responsabilità del trattamento dei detti dati personali e adempierà a tutte le obbligazioni e azioni previste dal D.Lgs 196/2003 in qualità di responsabile del trattamento, ove richiesto dalla legge.

16. Legge applicabile

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, le PARTI fanno espresso rinvio a quanto contenuto nelle disposizioni della normativa generale e di settore, italiana.
Le presenti Condizioni Generali di Acquisto e i singoli contratti sono, comunque, regolati dalla legge italiana.

17. Domicilio

Le PARTI eleggono domicilio, a tutti gli effetti del CONTRATTO, presso la propria sede legale.

18. Foro Competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le PARTI in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del CONTRATTO e dei relativi allegati, sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

Il FORNITORE

Il fornitore accetta espressamente e duplicemente i seguenti articoli delle condizioni generali di acquisto:

Art. 2 Prezzo e pagamenti; **Art. 3** Perfezionamento del contratto, qualità della fornitura; **Art. 4** Divieto di cessione del contratto e dei crediti dallo stesso nascenti; **Art. 6** Riservatezza; **Art. 8** Termini di consegna e penali; **Art. 9** Collaudo. Eccezione per materie prime **Art. 11** Dual Use; **Art. 12** Termini di decadenza per la denuncia dei vizi ed estensione della garanzia per la fornitura di materia prima; **Art. 13** Obblighi e responsabilità; **Art. 15** Privacy; **Art. 16** Legge applicabile; **Art. 18** Foro competente.

Il FORNITORE
